



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA-2015-0006741 del 11/03/2015

Pratica N.:

Prof. Mittente:

Raffineria di Roma S.p.A.
Via di Malagrotta n. 226
00166 Roma
raffineriadiromaspa@pec.it
elena.alessandra@totalerg.it

e p.c. ISPRA
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA
presentata dalla società Raffineria di Roma e Impianto tecnicamente
connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Ottemperanza alla
prescrizione ID 39/738.**

Con riferimento alla documentazione trasmessa dalla Società Raffineria di Roma S.p.A., in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4 del decreto di AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 28/12/2010, con provvedimento n. DVA-DEC-2010-0001006, relativa al Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 26 febbraio 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000412.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-0000412 del 26/02/2015

Il Dirigente Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MAJT-DVA-4RI-AIA-00
Funzionario responsabile: milillo.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924
DVA-4RI-AIA-17_2015-0089.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC


Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E. prot DVA - 2015 - 0005571 del 27/02/2015

CIPPC-00-2015-0000412

del 26/02/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Ottemperanza alla prescrizione - ID 39/738

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



ALL. 4/2/2015



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte Seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (come modificato dal D.L. 46/2014)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

RAFFINERIA DI ROMA E IMPIANTO TECNICAMENTE CONNESSO AL REPARTO
COSTIERO DI FIUMICINO

DECRETO DVA-DEC-2010-0001006 DEL 28/12/2010

Verifica Adempimento prescrizione di cui provvedimento ID 039/610
prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014

GESTORE	Raffineria di Roma
LOCALITÀ	Roma
GRUPPO ISTRUTTORE	Claudio F. Rapticetta - referente
	Giovanni Anselmo
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	Sandro Zampilloni -Regione Lazio
	Claudio Vesselli - Provincia di Roma
	Pier Luigi Patané – Roma Capitale
	Alessandra Natili - Comune di Fiumicino



INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	5
2.1	Atti presupposti.....	6
2.2	Atti normativi.....	6
2.3	Atti e Attività istruttorie.....	9
3	DATI DELL'IMPIANTO.....	10
4	DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GESTORE	11
4.1	Emissioni fuggitive	11
4.2	Emissioni diffuse	15
4.3	Conclusioni del Gestore.....	16
5	CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE	16



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gestore	Raffineria di Roma S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato XII alla parte II del decreto legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

Migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2. disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3. migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Documento di riferimento sulle BAT (BRef)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito http://aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).
---	---

2 INTRODUZIONE

Con Decreto prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28 Dicembre 2010 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/2011), è stata rilasciata al Gestore l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e dell'impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino.

Con Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) per l'ID 39/610, reso al Gestore con nota prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014, è stata accolta la richiesta di modifica non sostanziale relativa al **cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S04 ed S94, da Olio combustibile a, rispettivamente, Jet fuel e Gasolio.**

Nel suddetto PIC (cfr. pagina 12, secondo punto elenco) si prescrive al Gestore *la revisione/aggiornamento, da presentare entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento, del "Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fugitive", già adottato dal Gestore in adempimento della prescrizione del Decreto AIA di cui all'Art. 1 comma 4, che tenga conto delle modifiche riguardanti le aree di stoccaggio e movimentazione interessate, con specifico riferimento alle emissioni degli inquinanti attesi (idrocarburi aromatici volatili e idrocarburi totali).*

Il Gestore, con nota AC/EA 05/7303-041 del 21/03/2014 (acquisita al prot. DVA-2014-0008806 del 27/03/2014) ha trasmesso, nei tempi prescritti, la documentazione richiesta in adempimento della succitata prescrizione.

In allegato alla nota di trasmissione della documentazione richiesta, il Gestore ha presentato la ricevuta di versamento della tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi dell'Allegato III del DM 24/04/2008.



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

2.1 Atti presupposti

Visto	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28 Dicembre 2010.
Visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
Visto	Il DM GAB/DEC/2012/0033 del 17 Febbraio 2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC
Vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000253 del 23.04.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria di Roma S.p.A., sito nel Comune di Roma, al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Claudio Franco Rapicetta (Referente), – Ing. Giovanni Anselmo, – Ing. Marco Antonio Di Giovanni, – Dott. Antonio Fardelli;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Dott. Sandro Zampilloni – Regione Lazio, – Ing. Claudio Vesselli - Provincia di Roma, – Ing. Pierluigi Patanè – Comune di Roma, – Arch. Alessandra Natili – Comune di Fiumicino;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Dott. Ing. Carlo Carlucci – Dott.ssa Celine Ndong

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	l'articolo 5 comma 1, lettere l) e l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014)



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

visto	L'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che definisce la "relazione di riferimento" di cui all'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 9- <i>quinquies</i> , lettera a) del medesimo decreto, e le Linee di indirizzo applicative emesse da MinAmb con nota pro. 0022295 del 27/10/2014, punto 5, con le quali viene chiarito che la " <i>relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, ne costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti</i> "
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 9-<i>quinquies</i>.
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i> "
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> "
Visto o	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>Fatto salvo l'articolo 29-<i>septies</i>, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i> "



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 9- <i>quinquies</i>, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p>a) <i>quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”</i>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”</i>, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

visti	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– <i>Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries</i> - Febbraio 2003;– <i>Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste gas treatment/management system in the chemical sector</i> – Febbraio 2003– <i>Reference Document on Energy Efficiency Techniques (ENE)</i> – Luglio 2009.– <i>Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage</i> – Luglio 2006
visto	<p>l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “<i>le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento</i>”;</p>
visto	<p>La Deliberazione Consiglio regionale del Lazio del 10/12/2009 n.66 “Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria”</p>

2.3 Atti e Attività istruttorie

Visto	<p>il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001006 del 28 Dicembre 2010 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/2011).</p>
considerata	<p>La nota AA-05/7303-100 del 06/06/2012, agli atti del MATTM con prot. DVA-2012-0013836 del 07/06/2012, con la quale il Gestore comunicava l'intenzione di trasformare, a decorrere dal 30/09/2012, lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali sito nel Comune di Roma, in località Pantano di Grano, in deposito di oli minerali</p>
considerata	<p>La nota n. SG/sm-05/7303-150 del 10/09/2012, agli atti del MATTM con prot. DVA-2012-0021796 del 12/09/2012, con la quale il Gestore comunicava l'intenzione di iniziare la fermata degli impianti di raffinazione a partire dal 11/09/2012</p>
visto	<p>Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) per l'ID 39/610, reso al Gestore con nota prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014</p>
esaminata	<p>la nota prot. AC/EA 05/7303-041 del 21/03/2014 (acquisita al prot. DVA-2014-0008806 del 27/03/2014) con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione in adempimento della prescrizione a pag.12 del PIC per l'ID 39/610, reso al Gestore con nota prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014</p>
vista	<p>La comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. CIPPC-00-2014-0000779 del 11/04/2014</p>
esaminata	<p>la Relazione Istruttoria redatta dal Supporto tecnico ISPRA, prot. CIPPC-00_2014-0001104 del 12/06/2014</p>
visto	<p>Il verbale di riunione G.I.-Gestore-Supporto ISPRA dell'11 luglio 2014, prot. CIPPC-00_2014-0001318 del 14/07/2014</p>
vista	<p>la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 12/02/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000303 del 12/02/2015 e la conseguente approvazione del GI</p>
esaminate	<p>le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto</p>



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

essenziale per il rilascio della presente relazione istruttoria e le valutazioni e proposte di prescrizione ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

3 DATI DELL'IMPIANTO

Ragione sociale	Raffineria di Roma S.p.A.
Sede legale:	Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma
Sede operativa	Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma
Recapiti telefonici	Tel. 06/655981 - Fax 06/65000977
Denominazione impianto	Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino
Tipo di impianto	Esistente
Tipo di procedura	Adempimento di prescrizione contenuta nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) per l'ID 39/610, reso al Gestore con nota prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014
Codice e attività IPPC	1.2 Raffinerie di petrolio e di gas 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW
Classificazione NACE	19.20 - Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Classificazione NOSE-P	105.08 - Trasformazione di prodotti petroliferi (produzione di combustibili)
Gestore	Francesco Sommariva tel. 06/655981 e-mail: francesco.sommariva@totalerg.it
Referente IPPC	Savino Garavana tel. 06/65598630 e-mail: savino.garavana@totalerg.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	SI
Misure penali o amministrative	NO



4 DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GESTORE

Con nota AC/EA 05/7303-041 del 21/03/2014 (acquisita al prot. DVA-2014-0008806 del 27/03/2014) ha trasmesso l'aggiornamento del "*Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive*", già adottato dal Gestore in adempimento della prescrizione del Decreto AIA di cui all'Art. 1 comma 4.

Il Gestore nel documento descrive il programma LDAR che si intende attuare nel ciclo ispettivo 2014-2016 a seguito della messa fuori servizio e delle successive operazioni di bonifica e smantellamento di alcuni Impianti produttivi della Raffineria e della conseguente riduzione delle sorgenti emissive.

Parallelamente alla quantificazione delle emissioni fuggitive il Gestore ha effettuato le stime annuali delle emissioni diffuse di COV dovute alle operazioni di trattamento delle acque reflue, stoccaggio degli idrocarburi e carico/scarico degli idrocarburi (Marketing terminals).

Si riporta nei paragrafi seguenti, una sintesi del *Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive* trasmesso dal Gestore.

4.1 Emissioni fuggitive

Nella seguente tabella viene riportato l'inventario emissivo, redatto dal Gestore, delle sorgenti appartenenti agli impianti tutt'ora in esercizio, suddivise in componenti monitorabili e non (sorgenti isolate o non accessibili).

Inventario emissivo

Zona	Non monitorabili	Monitorabili	Totale
UNIT 112 - PENSILINE DI CARICO GENERALE	100	1.669	1.769
UNIT 126 - BITUMI	503	1.069	1.572
ZONA NORD	131	782	913
ZONA SUD	703	5.017	5.720
Totale	1.437	8.537	9.974

Il Gestore dichiara che il programma sarà basato su una Leak Definition pari a 10.000 ppmv nel primo ciclo (2014-2016) e su quella di 5.000/3.000 ppmv nei successivi rinnovi AIA, in accordo alle prescrizioni cogenti.

Il Gestore dichiara che intenderà adottare, nella gestione del programma LDAR, la tecnica ispettiva CWP (*Current Work Practice*) EPA Method 21 quale prevalente, mentre quella OGI (*Optical Gas Imaging*) sarà secondaria e limitata ai componenti non monitorabili con tecnica CWP perché irraggiungibili.

Le strumentazioni che saranno utilizzate dal Gestore per le ispezioni sono:

- FID – TVA 1000B, per ispezione secondo il metodo EPA 21

ID 39/738 -Raffineria di Roma S.p.A. – PIC Adempimento prescrizione



Commissione Istruttoria IPPC RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

- Videocamera ad Infrarosso FLIR GAS Find IR, per ispezione OGI (*Optical Gas Imaging*)

Attività di censimento e Database

L'attività di censimento e di compilazione del Database sono stati realizzati dal Gestore durante le campagne ispettive intraprese negli anni dal 2011 al 2013.

La classificazione del singolo componente è stata tale che esso potrà essere univocamente individuato, per permettere la ripetitività delle ispezioni presso il medesimo componente nelle successive campagne di monitoraggio.

I componenti sono stati aggregati dal Gestore in gruppi logici per costituire degli itinerari di monitoraggio. Un itinerario aggrega componenti che per vicinanza fisica od omogeneità tecnica all'interno del processo rappresentano un assieme.

L'itinerario determina la sequenza obbligatoria di monitoraggio od "*acquisizione puntuale di dato*" per il settore in esame. Tale routine è adottata dal Gestore per impedire un trattamento manuale dei dati acquisti o discrezionalità da parte dell'operatore che fisicamente esegue il monitoraggio.

I dati acquisiti all'interno di un itinerario vengono accumulati nella ROM del COV Analyser e solo al termine trasferiti al database che provvede ad allocarli ai componenti di riferimento.

Poiché tutti i componenti sono univocamente identificati, ad ogni successivo monitoraggio relativo all'*i-esimo* componente si accumulerà un dato che sarà confrontabile con il precedente.

Il Gestore dichiara che si è provveduto, durante il censimento, ad una campagna fotografica di ogni componente, o gruppo ristretto di componenti, e sul fotogramma sono stati inseriti parte degli attributi definiti nel database per una sua rapida identificazione in campo.

Il Database renderà quindi disponibili, attraverso delle *queries*, tutte le informazioni necessarie, di cui si riportano le principali:

- La data di inserimento del componente nel programma;
- Il numero di lotto della campagna ispettiva;
- Per ogni campagna ispettiva, l'estratto di tutte le letture FID associate ai componenti riportando la data di acquisizione dell'ultimo dato e di quello precedente;
- Il numero di componenti ispezionati per ogni gg/operatore;
- L'estratto di tutti i componenti divergenti rispetto alla Leak Definition di 10.000 ppmv rintracciati nella specifica campagna ispettiva;
- La caratterizzazione dei *range* di appartenenza dei *leakers* secondo lo schema:
 - 0) *pegged (over 100.000 ppmv)*,
 - 1) *over 10.000 ppmv*;
 - 2) $1.000 < ppmv < 10.000$;
 - 3) $ppmv < 1.000$
- I componenti divergenti ripetitivi rintracciati nella specifica campagna ispettiva;

Monitoraggio ed accumulazione dei dati

Il Gestore dichiara che I monitoraggi saranno effettuati utilizzando la tecnica CWP (FID). Il monitoraggio secondo tecnica CWP sarà funzionale all'acquisizione dei dati per ogni sorgente. I dati saranno successivamente riversati nel Database per le elaborazioni. Le sorgenti divergenti rispetto alla Leak Definition di 10.000 ppmv saranno etichettate in campo con targhetta metallica per segnalare che il componente deve essere riparato.



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

Il Gestore dichiara altresì che le frequenze ispettive (dopo la prima fase di monitoraggio estensivo) saranno regolamentate dalla tabella 2 dell'ISPRA Allegato H (di cui anche al PMC allegato al Decreto AIA, paragrafo 3.2).

Elaborazione dei dati e stima emissiva

I dati raccolti con tecnica CWP saranno elaborati dal Gestore con le equazioni di correlazione della norma UNI EN 15446:2008 per la elaborazione della stima emissiva. Il Gestore dichiara che per l'elaborazione delle letture con le equazioni di correlazione sarà utilizzato il fattore di risposta $RF=1$.

L'elaborazione della stima emissiva sarà calcolata attraverso l'implementazione delle equazioni di correlazione secondo le tabelle successive derivate dal protocollo EPA 453/95. Il valore di *pegged* utilizzato sarà quello riferito a 100.000 ppmv (limite strumentale). Tutte le letture di valore inferiore saranno elaborate con le equazioni di correlazione.

Notifica e gestione delle divergenze

Il Gestore dichiara che: *“durante l'attività di ispezione con tecnica CWP, qualora l'operatore preposto alla ispezione rilevasse un componente in divergenza rispetto alla Leak Definition di 10.000 ppmv, lo stesso provvederà ad interrompere l'ispezione e apporrà sul componente un'etichetta metallica affinché l'item sia perfettamente identificabile e rintracciabile. Se l'operatore dovesse verificare una consistenza della perdita tale da pregiudicare la sicurezza (tipicamente un gocciolamento), provvederà a notificare immediatamente al proprio referente l'accadimento perché siano prese le misure del caso.*

Al termine di ogni giornata ispettiva, sarà consegnata al referente del programma LDAR la lista dei componenti divergenti, presso i quali implementare il programma di riparazione.

Alla conclusione dell'intera attività ispettiva sarà inviata al referente del programma LDAR, indicando per ciascun componente il numero di TAG, l'impianto e l'area di appartenenza una notifica riepilogativa dei componenti divergenti.

Il referente del Gestore, incaricato nell'ambito del programma LDAR di farsi carico della gestione delle divergenze (riparazione di componenti), dovrà programmare gli interventi manutentivi più idonei alle criticità individuate.

In questa fase il delegato del Gestore eseguirà un sopralluogo, qualificherà la natura dell'intervento e la correlerà alla sua fattibilità con impianto in marcia. Se l'intervento sarà attuabile, lo programmerà e sarà eseguito dalle funzioni preposte. Se l'intervento non sarà attuabile lo procrastinerà a termine pianificato (prima fermata utile) prenotando le risorse umane e strumentali necessarie.

Questa fase del processo dovrà concludersi in 5 gg lavorativi dalla data di notifica e sarà mantenuta traccia scritta delle decisioni e/o azioni intraprese. In questa fase si verificherà anche se il leaker è da considerarsi cronico adottando, se del caso, le pertinenti iniziative.

In ogni caso dovrà essere registrata la data di effettuazione della riparazione.

Successivamente alla riparazione sarà effettuata una rilevazione FID per verificare se il componente è rientrato nei limiti prescritti ($ppmv < 10.000$) per la validazione. In caso negativo l'ispettore provvederà ad una nuova notifica come precedentemente descritto.


La rilevazione strumentale di validazione sarà effettuata in tempi successivi alla riparazione per verificare la performance del componente dopo il rilassamento elastico del sistema di tenuta”.

Di seguito si riporta lo schema logico fornito dal Gestore per la procedura di ispezione dei componenti.



Flow chart della gestione delle NC

Tutte le attività devo essere tracciate



Reporting

Il Gestore dichiara che il reporting ottempererà completamente alle prescrizioni AIA e sarà redatto in conformità alla sezione "8. Report" della EN15446:2008

Crono programma d'attività LDAR

Il Gestore dichiara che in considerazione del fatto che il censimento delle sorgenti appartenenti agli impianti in stato di servizio risulta completo, il seguente crono programma sarà riferito alle sole operazioni di ispezione analitica tramite tecnica EPA Method 21.



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

Di seguito si riporta la ripartizione fornita dal Gestore delle sorgenti, monitorabili, per attributo R45¹/H350².

Zona	Non R45/H350	R45/H350	Totale
UNIT 112 - PENSILINE DI CARICO GENERALE	976	693	1.669
UNIT 126 - BITUMI	947	122	1.069
ZONA NORD		782	782
ZONA SUD	3.282	1.735	5.017
Totale	5.205	3.332	8.537

Prendendo in considerazione le frequenze ispettive, dopo la prima fase di monitoraggio estensivo, le attività d'analisi previste dal Gestore seguiranno il seguente programma annuale:

Ispezioni	Oggetto	Nro Sorgenti
I° trimestrale	Componenti R45/H350	3.332
II° Trimestrale	Componenti R45/H350	3.332
Completa	Completo + R45/350	8.537
IV° Trimestrale	Componenti R45/H350	3.332

4.2 Emissioni diffuse

Al fine di calcolare il contributo delle emissioni diffuse di COV sul bilancio emissivo totale annuale, il Gestore ha promosso l'implementazione di un programma di controllo e quantificazione delle emissioni diffuse presso le sue installazioni.

Il Gestore dichiara che tali emissioni diffuse di COV sono dovute alle operazioni di trattamento delle acque reflue, stoccaggio degli idrocarburi e carico/scarico degli idrocarburi (Marketing terminals) e ha individuato, Presso la Raffineria, per lo stoccaggio e la movimentazione degli idrocarburi:

- 41 serbatoi a tetto flottante (EFRT - External Floating Roof Tank);
- 50 serbatoi a tetto fisso (VFRT - Vertical Fixed Roof Tank).

La stima emissiva di questo gruppo di sorgenti è stata calcolata dal Gestore con l'ausilio del software Tank 4.09 EPA che implementa le procedure di calcolo dei protocolli "Evaporative loss measurement, section 1 - Evaporative loss from fixed Roof Tanks" e "Evaporative loss measurement section 2 - Evaporative loss from Floating Roof Tanks" dell'American Petroleum Institute.

¹ "Può provocare il cancro" - rif. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; tale Direttiva è stata sostituita dal Regolamento CLP

² "Può provocare il cancro" - indicazione di pericolo secondo REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (Regolamento CLP)



Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.

Ai fini dello Studio è stato utilizzato dal Gestore il modello di calcolo "AP-42 section 7.1, Organic Liquid Storage Tanks". Le equazioni sono state implementate a mezzo del software Tank 4.09d distribuito da EPA.

Nelle equazioni di calcolo sono stati inseriti infine i fattori climatici caratterizzanti il sito e i fattori fisico-chimici caratterizzanti gli idrocarburi stoccati.

In relazione ai fattori climatici sono considerati i seguenti parametri:

- temperatura media annua e mensile;
- temperatura massima media annua e mensile;
- temperatura minima media annua e mensile;
- pressione atmosferica media;
- fattore di irraggiamento solare medio annuo e mensile;
- velocità del vento media annua e mensile.

Si rimanda al *Piano di Monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive e diffuse*, presentato dal Gestore, per i dettagli sul metodo di calcolo e le equazioni di correlazione

4.3 Conclusioni del Gestore.

Il Gestore dichiara che

- l'emissione annuale di COV dovuta alle emissioni fuggitive sarà calcolata come media tra la situazione emissiva all'ultima indagine analitica dell'anno ispettivo (IV trimestrale) e la fotografia emissiva dell'anno precedente (2013 per la prima stima).
- le emissioni globali di COV saranno computate come sommatoria dei contributi delle emissioni fuggitive e diffuse.

5 CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE

- Esaminata l'istanza di adempimento prescrizione di AIA presentata dal Gestore nota AC/EA 05/7303-041 del 21/03/2014 (acquisita al prot. DVA-2014-0008806 del 27/03/2014)
- condivisi i contenuti e le conclusioni della Relazione Istruttoria ISPRA prot CIPPC-00-2014-0001104 del 12/06/14, ed in particolare che la documentazione fornita dal Gestore sia rispondente a quanto prescritto nel Parere istruttorio di cui al provvedimento ID 039/610, prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014, pag 12, secondo punto elenco;
- preso atto che risulta effettuato il versamento della tariffa prescritta e prevista dal decreto interministeriale del 24 Aprile 2008, allegato III, e ritenuto congruo l'importo versato;



**Commissione Istruttoria IPPC
RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.**

il Gruppo Istruttore

- ritiene che la documentazione presentata dal Gestore sia conforme a quanto prescritto nel Parere Istruttorio Conclusivo per l'ID 39/610, reso al Gestore con nota prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014, (cfr. pagina 12, secondo punto elenco), e che tale prescrizione sia stata adempiuta nei termini temporali ivi previsti;
- Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti dal Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28 Dicembre 2010 e s.m.i..
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto di AIA prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28 Dicembre 2010, non necessita di aggiornamenti, in quanto si ritiene che:
 - il *Piano di Monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive e diffuse* presentato dal Gestore sia già conforme a quanto prescritto al paragrafo 3.2 del suddetto PMC.
 - il Gestore sia comunque tenuto, nel primo rapporto annuale, alla comunicazione dei risultati del *Piano di Monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive e diffuse* presentato.